



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Il Magistrato

All'Organo di revisione del
Comune di Vallelaghi

Al Sindaco del Comune di
Vallelaghi

Oggetto: Rendiconto dell'anno 2019 (art. 1, c. 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Richiesta istruttoria.

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2019, acquisito al prot. n. 488 del 27 gennaio 2021, e dalla relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 e dall'analisi dell'ulteriore documentazione presente sugli applicativi CON.TE e BDAP, sono emerse alcune criticità di carattere finanziario-contabile che si ritiene di dover approfondire, al fine della verifica del puntuale adempimento dei vigenti obblighi normativi nell'esercizio dell'attività di controllo intestata alla scrivente Sezione.

1. Misure consequenziali

Preliminarmente si chiede di precisare, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, le misure consequenziali adottate per ciascuna delle criticità elencate nella deliberazione n. 193/2020/PRSE di questa Sezione di Controllo.

2. Allegati richiesti con nota prot. 2985/2020

Si segnala il mancato invio dei seguenti documenti in ConTe:

- delibera di riaccertamento dei residui;



CORTE DEI CONTI

- parere del revisore sulla delibera riaccertamento residui;
- verbale di cassa al 31 dicembre 2019.

3. Relazione del revisore sullo schema di rendiconto

La relazione del revisore sullo schema di rendiconto pubblicata sul sito dell'ente risulta di difficile lettura (pagine in disordine e non numerate). Per consentire la corretta consultazione del documento si chiede di numerare previamente le pagine e di verificare la conforme riproduzione.

4. Cassa vincolata

Non avendo il Comune attivato alcun vincolo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere, si chiede all'Organo di revisione di accertare e riferire in merito se non sussistano presso l'Ente fattispecie previste dall'art. 180, c. 3, lett. d) del TUEL. Si ricorda al riguardo che il vincolo di specifica destinazione delle entrate può derivare direttamente dalla legge (es. sanzioni al codice della strada), dai principi contabili generali ed applicati, dall'acquisizione di un mutuo o di uno specifico finanziamento per un determinato investimento; da trasferimenti erogati all'ente con specifica finalità (es. finanziamento in conto investimenti per la realizzazione di una particolare opera pubblica, fondi UE). Le entrate da finanziamento con destinazione generica trovano, invece, collocazione nella parte "destinata" dell'avanzo di amministrazione, qualora le relative risorse non siano già spese o non siano confluite nel FPV (in tal caso non sono richiesti vincoli sulla cassa).

5. Attività di contrasto all'evasione tributaria

Fornire spiegazioni in merito alla perfetta corrispondenza degli importi degli accertamenti e delle riscossioni per evasione tributaria indicati a pag. 28 del questionario (accertamenti euro 222.168,93 riscossioni euro 222.168,93), tenuto conto che il principio contabile prevede che l'accertamento dell'entrata è disposto contestualmente all'emissione delle liste di carico, degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento. Fanno eccezione le entrate non accertate di ruoli emessi antecedentemente alle norme di armonizzazione (accertamento per cassa in applicazione del principio di prudenza), le quali possono continuare ad essere accertate con tale criterio fino al loro esaurimento.

Si chiede, inoltre, di relazionare in merito alle modalità e alle tempistiche con cui gli uffici procedono alle verifiche dei versamenti delle imposte comunali da parte dei contribuenti e all'emissione e notifica degli atti di liquidazione e di accertamento per le posizioni irregolari. Si chiede, infine, di specificare alla data del 31 dicembre 2019 e alla data attuale per quale anno d'imposta si sono conclusi i controlli, gli importi accertati, quelli riscossi e le modalità di contabilizzazione (competenza o cassa).

6. Minori residui

Nella relazione del revisore sono riportati minori residui attivi per euro 11.860,34 e i minori residui passivi per euro 167.923,51. Nel questionario i minori residui attivi sono indicati per euro 190.291 e i minori residui passivi per euro 167.924 e corrispondono agli importi indicati nel provvedimento di riaccertamento.



Con riferimento alla eliminazione dei residui attivi, si chiede di fornire dettagliata relazione sulle motivazioni che hanno determinato lo stralcio dalle scritture contabili e, per le poste che non trovano corrispondente cancellazione anche nei residui passivi, illustrazione delle attività che l'Ente ha posto in essere per la salvaguardia delle ragioni di credito.

7. Risultato conto economico

Dalla documentazione istruttoria emerge dal conto economico un risultato negativo sia nel 2018 (euro -1.043.288,44) che nel 2019 (euro -276.208,75). Pur registrando il risultato un significativo miglioramento si chiede di relazionare in merito alle iniziative che il Comune intende promuovere per raggiungere l'equilibrio della gestione anche sotto il profilo economico.

8. Fondo controversie

Nel passivo di stato patrimoniale è stanziato il "Fondo controversie" per un importo di euro 30.804,03 che non trova analoga corrispondenza negli accantonamenti dell'avanzo di amministrazione.

Si chiedono chiarimenti.

9. Debito complessivo

Nella relazione del Revisore il debito complessivo alla data del 31 dicembre 2018 è indicato in euro 1.464.853,08 e al 31 dicembre 2019 in euro 1.283.230,56 (tali importi non collimano con quelli riportati nel questionario).

Dalla relazione della Giunta comunale si rileva che alla data di fusione dei tre Comuni gli stessi avevano estinto tutti i mutui con l'eccezione di un prestito del Comune di Terlago chiuso nel 2019. Da tale informazione si deduce che l'unico debito a fine 2019 dovrebbe essere quello nei confronti della PAT per l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. 14/2014.

L'allegato 2 della delibera n. 1035/2016 della Giunta provinciale riporta i debiti estinti anticipatamente con riferimento ai Comuni di Padergnone (euro 118.037,25), Terlago (euro 617.891,83) e Vezzano (euro 910.546,95), fusi nel nuovo Comune di Vallelaghi, per un totale di euro 1.646.476,03. Tenuto conto delle rate rimborsate negli esercizi 2018 e 2019, il residuo debito al 31 dicembre 2019 è pari a euro 1.317.180,91, che non collima con l'importo indicato nella relazione della Giunta e del Revisore di euro 1.283.230,56.

Si chiedono chiarimenti.

10. Residui attivi

Nella relazione della Giunta è riportata la tabella riepilogativa dei residui distinti per titolo e per anno di provenienza. Dalla stessa si rileva la presenza di significativi importi a credito risalenti agli esercizi 2016 e precedenti (titolo 1 per un totale di euro 39,170,84; titolo 3 per un totale di euro 54.889,95).

Si chiede di relazionare in merito alle motivazioni dei mancati incassi e di illustrare le attività di promozione poste in essere dall'Ente. Inoltre, si chiede di comunicare gli importi che sono stati introitati alla data del 31 agosto 2021 relativamente a tali poste creditorie.

11. Attestazione ex art. 41, c. 1 d.l. 66/2014

Nella relazione del Revisore è attestata la presenza in allegato al rendiconto. Nella relazione della Giunta, allegata al consuntivo ed acquisita in istruttoria, la stessa non risulta disponibile. Si precisa che l'art. 41, c. 1, del d.l. 66/2014 prevede di allegare alla relazione sul rendiconto, debitamente sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile finanziario, l'attestazione con l'evidenza dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, dell'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza e, nel caso di criticità, le misure che l'Ente intende mettere in atto per ricondurre nei termini di legge i pagamenti delle transazioni commerciali.

12. Criticità contabili

Dal questionario acquisito agli atti risultano segnalate dal sistema ConTe "criticità contabili" con riferimento ai seguenti quesiti:

1. *"A chiusura dell'esercizio 2019 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) NON sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione: VINCOLATO.[La risposta alla domanda 3.3.a) è NO]";*

2: *"I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito NON sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. [La risposta alla domanda 5.2 è NO].*

Con riferimento al primo punto si chiede di relazionare in merito al mancato inserimento di tali entrate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, mentre per il secondo si chiede di elencare i crediti che rispondono ai requisiti di inesigibilità e insussistenza, mantenuti dall'Ente nelle scritture contabili, con evidenza del FCDE corrispondentemente stanziato.

13. Bilancio consolidato

Dal questionario sul bilancio consolidato è emersa l'esclusione dal perimetro di consolidamento per irrilevanza delle partecipazioni detenute dal Comune in società *in house* (Consorzio dei Comuni Trentini, Trentino Digitale, Trentino Riscossioni e GEAS Spa).

Tale esclusione non appare conforme a quanto previsto dal Principio contabile 4/4 allegato al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale "A decorrere dall'esercizio 2017 (per i Comuni trentini leggesi 2018) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione".

Sul punto la Nota metodologica allegata alle Linee guida sul bilancio consolidato 2019, approvata con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2020/INPR, nell'esempio riportato con riferimento alla domanda 1.2 chiarisce che "Se l'organo di revisione, nella compilazione del questionario, ha indicato come esclusa per irrilevanza una società per la quale è stato valorizzato il campo "società *in house*" o "Organismo titolare di

affidamento diretto”, è evidente che ai sensi del Principio contabile l’ente capogruppo ha determinato in modo errato il perimetro di consolidamento”.

14. Inserimento con esito negativo dei dati in Bdap

Con riferimento alla trasmissione dei dati nella Banca dati Amministrazioni pubbliche BDAP si rileva che è presente la segnalazione di esito negativo con riferimento a errori di quadratura negli allegati a1) elenco risorse accantonate, a2) elenco risorse vincolate e a3) elenco delle risorse vincolate.

Si invita a verificare tali anomalie e provvedere alla loro sistemazione anche al fine di evitare in futuro analoghe problematiche.

Si comunica che il funzionario incaricato della presente istruttoria è la rag. Claudia Pallaoro (e-mail: claudia.pallaoro@corteconti.it).

La nota di riscontro degli elementi di chiarimento, completa degli eventuali allegati, dovrà pervenire entro il **23 settembre 2021**, utilizzando gli strumenti di comunicazione previsti nel sistema CONTE (*Menù istruttoria; Procedimento istruttorio EETT; Parametri obbligatori: Esercizio: 2019; Fase: Consuntivo; (Click su Ricerca); Gestione istruttoria; Invio documenti EETT*).

Nel caso in cui il Sindaco ritenga di rispondere con nota separata rispetto a quella dell’Organo di revisione, procederà alla relativa trasmissione attraverso la medesima procedura CONTE, utilizzando il profilo del Responsabile del servizio finanziario (RSF).

Distinti saluti.

Il Magistrato Istruttore

Tullio Ferrari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 d.lgs. n. 39/93)

